

SPECIALE CONTRATTO/ È l'effetto della riforma Madia che li congela al 2016

I fondi locali pagano gli aumenti

Contratti decentrati in parte erosi dai nuovi tabellari

DI LUIGI OLIVERI

Doccia fredda per i fondi della contrattazione decentrata di regioni ed enti locali: dovranno essere le risorse riservate ai trattamenti accessori dei dipendenti e non i bilanci, infatti, a finanziare i maggiori costi derivanti dal rinnovo del Ccnl, ricadenti appunto sul salario accessorio. Per la prima volta, dunque, gli aumenti salariali invece di incrementare il fondo, ne eroderanno le disponibilità, ai fini della destinazione ai vari istituti. È l'articolo 67 della preintesa stipulata lo scorso 21 febbraio a giocare il brutto scherzo al comparto. Tale disposizione al comma 1 fissa le regole per la determinazione della parte stabile del fondo delle risorse decentrate, in modo tale che restino consolidate a regime in un importo certo. Il successivo comma 2, poi, contiene un elenco di fonti utili per incrementare in via continuativa la parte stabile del fondo: si va da un importo di 83,20 euro per il personale in servizio al 31.12.2015, somma però disponibile dal 2019, agli incrementi economici alle posizioni contrattuali di sviluppo, alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio, fino alle economie derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica di qualifiche dirigenziali. Il comma 2 dell'articolo 67, quindi, è scritto obbedendo alla regola che da sempre ha caratterizzato la contrattazione: gli incrementi stipendiali previsti dai contratti collettivi si riverberano sul salario accessorio (in particolare sugli stipendi che hanno negli anni precedenti ricevuto incrementi per le progressioni orizzontali) e finiscono per incrementare il volume complessivo dei fondi. Ma, il Ccnl deve fare i conti con la riforma Madia, il dlgs

75/2017 che all'articolo 23, comma 2, nelle more del processo di armonizzazione dei trattamenti stipendiali dei dipendenti pubblici, vieta che le risorse destinate alla contrattazione decentrata superino l'ammontare del 2016.

Da qui discende la previsione dell'articolo 67, comma 7, della preintesa: «La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017». Quindi, gli incrementi al fondo di parte stabile non potranno avere l'effetto di aumentare simmetricamente l'importo complessivo del fondo, ma finiranno per eroderlo. La cosa è particolarmente importante per le progressioni orizzontali, finanziate appunto dai fondi. Il comma 7 dell'articolo 67 pone a carico dei fondi e non dei bilanci il finanziamento di una parte molto ponderosa delle risorse decentrate, finendo, dunque, per sottrarre rilevanti disponibilità ad altre destinazioni, come indennità di turno, rischio, disagio, maneggio valori, responsabilità particolari.

Per la prima volta, quindi, parte non irrilevante degli effetti obbligatori della contrattazione vengono scaricati

sulle risorse destinate ai lavoratori.

Sul piano tecnico la previsione dell'articolo 67, comma 7, è alquanto rischiosa. Ponendo il caso limite di un ente con un fondo già molto ristretto e limitato che finanzia appena le progressioni orizzontali già conseguite dai dipendenti, il divieto di incrementare il totale complessivo del fondo in applicazione dell'articolo 67, comma 7, della preintesa renderebbe impossibile per quell'ente adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto collettivo nazionale di comparto. L'ente non avrebbe scelta: o arrecare danno erariale finanziando col bilancio i maggiori oneri (in particolare delle progressioni orizzontali), oppure, non adempiere alle previsioni del Ccnl e correre il rischio molto forte di arrecare danno civile, esponendosi ad azioni di rivalsa dei dipendenti.



Marianna Madia

